



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS. della
Carriera Dirigenziale Penitenziaria


OGGETTO: Applicazione benefici previdenziali al personale della carriera dirigenziale penitenziaria ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 54 decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Per opportuna e doverosa conoscenza si trasmette il riscontro fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quesito posto da questa Amministrazione riguardo l'applicazione dei benefici previdenziali al personale della carriera dirigenziale penitenziaria ai fini del trattamento di quiescenza. Art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



 **MINISTERO del LAVORO**
e delle **POLITICHE SOCIALI**

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria
- Direzione Generale del Personale e
delle Risorse. Ufficio V - Trattamento
Economico e Previdenziale
dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it

E, p.c.:

All'Ufficio di Gabinetto
segrgabinetto@lavoro.gov.it

All'Ufficio legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it

All.2

01.02

OGGETTO: Applicazione benefici previdenziali al personale della carriera dirigenziale penitenziaria ai fini del trattamento di quiescenza. Art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con riferimento alla richiesta formulata da codesto Ufficio con nota prot. n. 156166 del 22 aprile 2022 (All. 1), in ordine all'applicabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria dell'art.1, comma 101, della legge 234/2021, che ha esteso alle forze di Polizia ad ordinamento civile l'art. 54 del DPR 1092/1973, si trasmettono in allegato le valutazioni di competenza della scrivente Amministrazione (All. 2).

IL DIRETTORE GENERALE



Firmato digitalmente da
MARANO ANGELO FABIO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Angelo Marano

MSD



Ufficio Legislativo

Alla Direzione Generale per le politiche previdenziali e
assicurative
DGP previdenza@lavoro.gov.it

E p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Oggetto: Applicazione benefici previdenziali al personale della carriera dirigenziale penitenziaria ai fini del trattamento di quiescenza. Art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con nota n. 7091 del 22 luglio 2022, codesta Direzione Generale, a seguito del quesito posto da parte del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con ministeriale prot. n. 4286 del 26 aprile 2022, ha richiesto le valutazioni di questo Ufficio e dell'Ufficio di Gabinetto in merito all'applicabilità, nei confronti dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, dell'art. 1, comma 101, della legge n. 234 legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ha esteso alle Forze di polizia ad ordinamento civile l'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973 in materia di calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto.

Al riguardo, si rappresenta che, secondo quanto riportato nella richiamata nota del Ministero della giustizia, tale applicabilità sarebbe avallata dalla disciplina transitoria prevista dall'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 95/2017, secondo cui, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali di cui all'art. 23, comma 5, del D. lgs. n. 63/2006, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, sarebbero riconosciuti gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

Codesta Direzione Generale ha espresso, in merito al prospettato riconoscimento, le proprie perplessità, evidenziando che l'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973 stabilisce le modalità di calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, e, pertanto, disciplina un beneficio di carattere strettamente previdenziale e non direttamente connesso ad istituti di natura giuridica ed economica del personale della Polizia di Stato, come invece richiesto dal predetto art. 48, comma 2.

Si ritiene, inoltre, che non possa essere invocata nemmeno la precedente fattispecie, richiamata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, della maggiorazione dei sei scatti di stipendio ai fini pensionistici, di cui all'art. 4 del D. lgs. 165/1997, che, attribuita ai dirigenti della Polizia di Stato, è stata ritenuta applicabile anche al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, perché giustificata dalla natura economica del beneficio, che consiste nell'attribuzione di sei scatti calcolati sullo stipendio, con i conseguenti riflessi sulla misura dell'assegno pensionistico.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Legislativo

Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 - Roma
Tel.: +39.0648161753
Fax: +39.0648161476

E-mail: ufficiolegis@lavoro.gov.it
PEC: ufficiolegislativo@lavoro.gov.it

Infine, codesta Direzione Generale ha evidenziato come l'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, nell'estendere l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. 1092/1973, faccia riferimento alla specificità riconosciuta al comparto Difesa ai sensi dell'articolo 19 della legge 183/2010 e alle specifiche attribuzioni del comparto, non riconducibili alla funzione svolta dal personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Sulla questione è stato richiesto anche il parere dell'INPS, che ha formulato le sue valutazioni in senso conforme a quanto espresso da codesta Direzione generale, che ne aveva richiesto il coinvolgimento.

L'Istituto, infatti, nel richiamare quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, concernente il riordino delle forze di polizia in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, ritiene che il rinvio all'applicazione dei soli istituti giuridici ed economici previsti per il personale della Polizia di Stato non consente l'estensione al personale della carriera dirigenziale della particolare disciplina pensionistica di cui all'art. 54 del D.P.R. 1092/1973, richiamata dal comma 101, dell'art.1 della legge di Bilancio 2022.

L'Istituto rammenta, altresì, che in sede di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104, era stato presentato l'emendamento 37.0.11 volto alla modifica dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017 e, in particolare, al riconoscimento nei confronti del personale della carriera dirigenziale penitenziaria anche degli istituti previdenziali e pensionistici previsti per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente, ma che detta proposta non è stata approvata dal Parlamento.

Tanto premesso, alla luce degli elementi acquisiti da entrambi gli uffici tecnici, non si ritiene, allo stato, di poter aderire alla proposta di estendere l'applicabilità, nei confronti dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, dell'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021.

IL DIRIGENTE
Dot. Raffaele Ieva
